



TRIBUNALE DI IMPERIA

Il Giudice

- Visto il ricorso per decreto ingiuntivo di cui in epigrafe;
- rilevato che in relazione al rapporto di c.c. n. xxx/xxxxxxx non sono stati prodotti gli estratti di conto corrente, necessari per verificare il corretto calcolo degli interessi;
- che inoltre nel corso di tale rapporto la Banca ricorrente ha previsto ed applicato interessi anatocistici, con capitalizzazione trimestrale;
- che condizione di legittimità di tale clausola è che pari periodicità sia prevista per la capitalizzazione degli interessi creditori;
- rilevato che nel caso in esame il contratto prevede gli interessi creditori in misura dello **0,01% annuo**, da considerarsi pertanto un interesse meramente simbolico (tradotto in numeri: interessi pari ad € 1 *lordo* per un accredito di € 10.000,00 per un intero anno: la classica vendita “*nummo uno*” nota alla manualistica);
- ritenuto che in presenza di un tasso meramente simbolico (e quindi inesistente) a favore del cliente, e di conseguenza con la previsione del solo tasso debitore a favore della banca, non si realizza la pari periodicità di capitalizzazione;
- che pertanto la clausola che prevede la capitalizzazione degli interessi sia affetta da nullità ed occorra conseguentemente ricalcolare il credito;
- visto l'art. 640 c.p.c.

INVITA

il ricorrente a produrre gli estratti conto ed a ricalcolare il credito del c.c. n. xxx/xxxxxxx depurato da capitalizzazione, producendo prospetto che evidenzi in forma chiara e trasparente che, per tutto il rapporto, gli addebiti per competenze non vengono mai riportati a capitale (ad esempio mediante creazione di una apposita colonna “interessi”, come nei prospetti usualmente prodotti da altri Istituti).

Termine del 5/3/2014, con riserva di provvedere all'esito del deposito, ovvero, in mancanza, alla scadenza del suddetto termine.

Imperia, 31/1/2014

Il Giudice
(*Ottavio Colamartino*)